

N. R.G. 3133/2022



TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice:

- vista la coeva sentenza di cui la presente ordinanza forma parte integrante;
- rilevato che il c.t.u. ha dichiarato indivisibile il compendio immobiliare, e che non vi è istanza di assegnazione, per l'effetto dispone conformemente alla stessa la vendita del compendio immobiliare oggetto di domanda, con delega delle operazioni ex art. 591 bis c.p.c.;

conseguentemente

- esaminata la documentazione in atti;
- visto l'art. 173 *quinquies* disp. att. c.p.c., che prevede la possibilità di disporre la presentazione delle offerte e la prestazione della cauzione con sistemi telematici;
- visto il D.M. Giustizia n. 32 del 26/02/2015;
- visto il 4° comma dell'art. 569 c.p.c.;
- visto il D.M. Giustizia del 05/12/2017 (in G.U. serie generale n. 7 del 10/01/2018), che accerta la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche (in sigla PVP);
- visto l'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c. e il D.M. Giustizia n. 32 del 26/02/2015;
- ritenuto che la possibilità di depositare offerte via *web* e di partecipare alle aste tramite collegamento telematico, sotto il controllo del giudice, dell'ufficio giudiziario e del professionista delegato alla vendita, sia un metodo efficace per perseguire gli obiettivi della trasparenza e dell'allargamento della partecipazione alle vendite giudiziarie;
- considerato che la vendita con modalità telematica sincrona mista (art. 22 D.M. 32/2015) appare idonea al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e



allargamento della partecipazione alle vendite giudiziarie, anche in considerazione del fatto che tale modalità consente sia la presentazione di offerte cartacee e la partecipazione personale alle operazioni di vendita (modalità “tradizionale” preesistente alla modalità telematica) sia la presentazione di offerte e la partecipazione alle operazioni di vendita per via telematica;

- ritenuto che nel caso di specie non siano emersi elementi tali da far ritenere che la vendita con le modalità dell’incanto possa far conseguire un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.;
- considerato che la società Astalegale.net S.p.A. (di seguito indicata anche come Gestore della vendita telematica) risulta essere soggetto gestore delle vendite telematiche, in quanto iscritta nel registro di cui all’art. 3 del D.M. n. 32/2015, e che la stessa gestisce una piattaforma dedicata alle vendite telematiche dei beni immobili;
- ritenuta l’opportunità di procedere alla vendita con le forme previste dall’art. 591 bis cod. proc. civ., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista delegato;
- visti gli artt. 788, 569 e 591 bis cod. proc. civ.;

DELEGA

al professionista dott. Emanuele Gentili, con studio in Monza, via Oslavia n. 24, PEC: studiogentiliemanuele@lamiapec.it

- il compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare da porre in vendita;
- la predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione;
- il compimento delle formalità in conseguenza di eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c.;

NOMINA

gestore della vendita telematica Astalegale.net S.p.A. che vi provvederà a mezzo della sua piattaforma e sotto la supervisione del sopra indicato professionista delegato;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione di copia del presente provvedimento al



delegato non appena risulterà scaricato dalla cancelleria in via telematica;

AUTORIZZA

il delegato all'accesso al fascicolo telematico della procedura;

DISPONE

la vendita dei beni pignorati innanzi al Delegato;

INDICA

il prezzo base e il prezzo dell'offerta minima comunque valida per la partecipazione alla gara degli offerenti e/o per l'eventuale aggiudicazione dell'immobile (salvo quanto disposto dall'art. 572 cod. proc. civ.) in €98.645,00 (come da c.t.u. in atti).

ORDINA

ai condividenti in solido di versare, a titolo di fondo spese per compensi agli ausiliari ed esborsi correnti, l'importo di €1.500,00 su un conto corrente vincolato alla procedura per le prime incombenze entro e non oltre 10 giorni dalla presente ordinanza (non trattandosi di un compenso, non sarà emessa fattura e non saranno da riconoscersi Iva o alcun onere previdenziale);

DISPONE

che il professionista delegato, in caso di mancato versamento nel termine stabilito in assenza di giustificato motivo, provveda a rimettere gli atti al giudice per gli opportuni provvedimenti, specificando anche se intende rinunciare alla delega. A tale proposito precisa che le spese per la pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche e le altre spese per ulteriori pubblicità dell'avviso di vendita (indicate nell'apposita sezione <<Pubblicità e altre disposizioni>> che segue) sono da considerarsi escluse dal sopraindicato fondo spese.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato, dott. Emanuele Gentili.

Monza, 20/07/2024

Il Giudice
Maddalena Ciccone

